



CL.02-18-02-1540/2018/X  
02-06/323/2018/K



18:11 18 DIC 2018

A010001855

Al Presidente del  
Consiglio regionale  
del Piemonte

## ORDINE DEL GIORNO N. 1536

ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto e  
dell'articolo 103 del Regolamento interno,

trattazione in Aula  
trattazione in Commissione

☒  
☐

OGGETTO: *Processi di fusione ed incorporazione di comuni.* collegato DDL 335

Il Consiglio regionale,

premesso che

- La disciplina sulle unioni e sulle fusioni di comuni è stata profondamente modificata dalla legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" di riforma degli enti locali;
- la suddetta normativa ha stabilito diverse misure agevolative e organizzative per la fusione di comuni volte, da un lato, a tutelare la specificità dei comuni che si sono fusi e dall'altro a mantenere anche nel nuovo comune le eventuali norme di maggior favore e gli incentivi di cui beneficiano i comuni oggetto della fusione. In particolare, i commi 116 e seguenti, prevedono diverse misure agevolative per la fusione di comuni;

- ulteriori disposizioni in materia di unioni e fusioni di comuni sono state introdotte dal DL 24 giugno 2014, n. 90 e dalla Legge di stabilità 2015;

**premesso, inoltre, che**

- al fine di favorire la fusione dei comuni, l'articolo 15, comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000 (Testo Unico enti locali) ha previsto che lo Stato eroghi appositi contributi straordinari per i dieci anni decorrenti dalla fusione stessa, commisurati ad una quota dei trasferimenti spettanti ai singoli comuni che si fondono;
- la legge di stabilità per il 2016 (art. 1, commi 17-18, legge n. 208/2015), oltre ad aver stabilizzato a regime la destinazione di risorse in favore delle unioni e delle fusioni di comuni nell'ambito del Fondo di solidarietà comunale, per complessivi 60 milioni annui, ha innalzato sia la misura di commisurazione del contributo spettante a ciascun comune dal 2016, al 40 per cento dei trasferimenti attribuiti nel 2010 (in luogo del precedente 20%), sia il limite massimo del contributo per ciascun beneficiario, fino a 2 milioni di euro;
- la percentuale di riferimento rispetto ai contributi assegnati nel 2010 è stata ulteriormente aumentata dalle ultime due leggi di bilancio, che, fermo restando il limite massimo di 2 milioni del contributo per ciascun beneficiario, l'hanno portata, dapprima, al 50 per cento per l'anno 2017 (art. 1, comma 447, legge n. 232/2016) e, da ultimo, al 60 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010 a decorrere dal 2018 (art. 1, comma 868, legge n. 205/2017).
- a livello regionale le fusioni di comuni sono regolamentate dalla L.r. 2 dicembre 1992, n. 51 e dalla D.G.R. 4 agosto 2016, n. 52-3790, che conferma l'erogazione di una somma una tantum al nuovo Comune da destinare a titolo di compartecipazione alle spese di riorganizzazione amministrativa e di attivazione, ripercorrendo una consuetudine consolidata sia in ambito regionale che statale;

**considerato che**

- a seguito della riforma degli enti locali (cosiddetta riforma Delrio), si è registrato un crescente interesse da parte dei comuni, soprattutto di quelli di ridotta dimensione

demografica, nei confronti di queste nuove forme di *governance*, anche in risposta al difficile quadro finanziario e ordinamentale che ha caratterizzato il comparto degli enti locali in questi ultimi anni;

- sono state emanate numerose disposizioni, soprattutto di carattere finanziario, per incentivare i processi di accorpamento tra i comuni, ed in particolare per favorire la fusione di comuni, incrementando la dotazione finanziaria stanziata nel bilancio dello Stato per l'erogazione dei contributi straordinari ad esse spettanti ed accrescendo l'entità del contributo erogabile ai singoli comuni;
- a partire dal 2018, inoltre, ai sensi del comma 486-bis, come introdotto dal comma 874, lett. b) dell'articolo 1 della legge n. 205/2017, i comuni facenti parte di un'unione di comuni, che hanno delegato le funzioni connesse alla realizzazione di opere pubbliche, possono richiedere spazi finanziari, ai fini dell'effettuazione di spese di investimento nell'ambito delle intese regionali e dei patti nazionali, di cui all'articolo 10 della legge n. 243/2012, per la quota di contributi trasferita all'unione stessa per investimenti in opere pubbliche riferite alla medesima delega di funzioni;

- ~~sottolineato che~~  
~~inoltre~~  
~~il fatto che oggi con le unioni comuni~~  
• ~~a quanto emerge dal territorio~~, sono numerose le istanze di incorporazione e di fusione  
~~in fase di elaborazione, oltre a quelle già formalizzate, e~~ ~~il territorio non è~~  
~~diverso~~

## IMPEGNA

### la Giunta regionale del Piemonte

- ad assecondare i processi di fusione ed incorporazione di comuni secondo la logica degli Ambiti Integrati Territoriali, vale a dire aree omogenee definite in base ai dati sociali, economici, ambientali e infrastrutturali, oltre che alla storia, all'identità e alle relazioni;
- a monitorare le fusioni avvenute al fine di agevolare il miglior adattamento dei comuni limitrofi al contesto che si è determinato con la fusione.

Torino, 18 dicembre 2018

FIRMATO IN ORIGINALE